

Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche

N. 109- 2857 / 2018
(numero - protocollo/anno)

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n.

59. Impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

IMPRESA: SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO – SMAT S.p.A.
SEDE LEGALE: CORSO XI FEBBRAIO, 14 10152 - TORINO
SEDE OPERATIVA: N. 1 LOCALITÀ BIOINA 10080 - PECCO (TO)
P.IVA: 07937540016 Pos.: 004747

Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

Premesso che:

- l'impresa SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT S.P.A. con sede legale nel Comune di Torino in C.so XI Febbraio n. 14, P.IVA 07937540016, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Cuorgnè l'istanza (pratica n. 2017/605) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per la sede operativa sita in Località Bioina nel Comune di Pecco in relazione al solo seguente titolo abilitativo:

o autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane (impianto di depurazione) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- lo SUAP di Cuorgnè ha trasmesso alla Città metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 31/10/2017 (Ns. Prot. 130799);

- con nota datata 27/11/2017, Prot. 143919, la Città metropolitana di Torino ha comunicato allo SUAP di Cuorgnè l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in oggetto;

- la SMAT S.p.A., nella sede operativa in questione, è gestore di un impianto di depurazione delle acque reflue urbane a servizio di un agglomerato con numero di abitanti equivalenti inferiore ai 2.000 con scarico in Rio Bioina;

Valutato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti

normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

Considerato che l'impianto di depurazione in argomento non è soggetto alle disposizioni in materia di V.I.A. e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., come tra l'altro dichiarato dal Gestore nell'istanza di A.U.A.;

Preso atto che:

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente la Provincia, ora Città metropolitana, o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

- l'art. 2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'A.U.A.;

- in attuazione del D.M. 08/05/2015 "Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – A.U.A.", con il D.P.G.R. n. 5/R del 06/07/2015 è stato approvato il Regolamento Regionale recante "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale", con cui si è definito il modello unico regionale in formato digitale per la domanda di A.U.A. affermando il principio che la stessa debba essere presentata con modalità esclusivamente telematiche ed introducendo uno specifico modello per gli scarichi di acque reflue urbane;

Considerato inoltre che:

- lo scarico proveniente da un impianto di depurazione delle acque reflue urbane e gli scarichi degli scaricatori di piena a servizio della rete fognaria riconducibile al medesimo depuratore, possono considerarsi un unico sistema e pertanto possono essere autorizzati con un'A.U.A. relativa all'intero complesso oppure gli scarichi derivanti dalla rete fognaria (gli scaricatori di piena) possono essere autorizzati per raggruppamenti con atti successivi afferenti all'A.U.A. del complesso;

Ritenuto:

- che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistono vincoli ostativi per il rilascio, per la sede operativa in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013;

- di adottare l'A.U.A. relativamente all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane del depuratore in Località Bioina nel Comune di Pecco, nel punto individuato con il n. 1 - Pos. 004747 nel catasto scarichi di questa Amministrazione, prevedendo che, con successivi provvedimenti, il presente potrà essere eventualmente integrato con le autorizzazioni allo scarico degli scaricatori di piena a servizio della rete fognaria che colletta le acque reflue urbane a detto depuratore;

Visti:

- la Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;

- la D.C.P. n. 146279 dell' 11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";

- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze".

- il D.P.G.R. n. 5/R del 06/07/2015 con oggetto "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";

- il P.P.G. di gestione economico finanziaria "Programma 74: promuovere e realizzare la qualità ambientale" ed il vigente PEG all'obiettivo codice LC3/2/2017;

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto.

DETERMINA

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'Impresa **SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT S.p.A.** nella persona del suo legale rappresentante, per la sede operativa sita in Località Bioina nel Comune di Pecco, relativa allo scarico dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane (scarico individuato con il n. 1 - Pos. 004747, nel catasto scarichi di questa Amministrazione), per la durata di anni **quindici (15)**, a decorrere dalla data di rilascio del

provvedimento all'Azienda da parte dello SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all'Allegato A alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013, sostituisce esclusivamente il seguente titolo:

- o autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue urbane (impianto di depurazione) di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;

4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP di Cuorgnè il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata presso l'impianto (oppure presso l'Ufficio Tecnico del gestore), unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- il rilascio dell'A.U.A. da parte dello SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città metropolitana di Torino - Servizio Risorse Idriche, all'ARPA, all'ASL competente ed alla Regione Piemonte Settore Opere Pubbliche;
- eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- qualora il gestore intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;

- in caso di variazione del regime societario il gestore dovrà richiedere la volturazione dell'autorizzazione;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 25 GEN 2013.....

Il Dirigente del Servizio
Risorse Idriche
Dott. *Guglielmo* **FILIPPINI**

LC

ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI

A.1 ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- la SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO - SMAT S.P.A. ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Cuorgnè l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013 n. 59, in relazione all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane in acque superficiali provenienti dall'impianto di depurazione in Località Bioina nel Comune di Pecco;

- alla SMAT S.p.A. è stata rilasciata, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 142-8911 del 04/03/2013, l'autorizzazione allo scarico di durata quadriennale in corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane nel Comune di Pecco proveniente dall'impianto di depurazione n. 1 Loc. Bioina recapitante in Rio Bioina, a servizio di un agglomerato inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti (A.E.);

- la SMAT S.p.A., nella nota datata 27/10/2017 con Prot. 78752 (Ns. Prot. 129918 del 30/10/2017), ha comunicato a questa Amministrazione di aver inviato l'istanza di A.U.A. per l'impianto in argomento in data 23/03/2016 allo SUAP di Cuorgnè e che in seguito a diversi contatti con detto sportello riteneva di aver ottemperato alla presentazione dell'istanza, ma che comunque avrebbe ripresentato una nuova istanza di A.U.A. per detto impianto;

- il D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art. 101, commi 1 e 2, prevede che tutti gli scarichi debbano essere disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e che a tale fine le regioni possano definire i valori limite di emissione degli stessi;

- sino alla data di emanazione delle determinazioni regionali di cui all'art. 101, i titolari degli scarichi esistenti sono comunque tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni già stabilite dalle regioni, che sono da riferirsi, in Piemonte, ai limiti previsti dalla L.R. 13/90;

- il D.Lgs. n. 152/2006 prevede che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati urbani inferiori ai 2.000 abitanti equivalenti siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento appropriato in conformità alle indicazioni dell'Allegato 5 dello stesso decreto;

- nell'art. 27 della norma di Piano del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte (P.T.A.) è indicato che i limiti di accettabilità degli scarichi di cui al D.Lgs. n. 152/06 ed alla L.R. n. 13/90 costituiscono valori limite di emissione funzionali al rispetto degli obiettivi di qualità dei

corpi idrici;

- il D.P.G.R. n. 17/R/2008, con oggetto "Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane", entrato in vigore il 01 marzo 2009, all'art. 6 prevede che per ogni impianto di depurazione delle acque reflue urbane deve essere istituito un disciplinare di gestione speciale redatto secondo le linee guida ed i criteri generali di cui all'Allegato A dello stesso;

- la documentazione agli atti e quella presentata dall'istante nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'A.U.A. risulta completa di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i. e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;

- il corpo recettore dello scarico in argomento è ricompreso nel bacino idrografico AI15 – Dora Baltea, così come individuato dal Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);

- il P.T.A., al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ha previsto per il bacino della Dora Baltea interventi strutturali di infrastrutturazione di integrazione e/o accelerazione dei piani d'ambito considerando significativo, per le finalità del Piano, interventi sulla razionalizzazione fognatura con la realizzazione di collettori intercomunali;

- la SMAT S.p.A., nell'istanza di A.U.A. pervenuta con la PEC del 31/10/2017 con Prot. 130799, ha inoltrato la dichiarazione che nulla è variato in merito agli intendimenti tecnici gestionali che avevano determinato il rilascio del precedente provvedimento autorizzativo;

- l'impianto di depurazione a monte dello scarico n. 1 sito in Località Bioina nel Comune di Pecco è composto da uno scaricatore di piena (gli eventuali scarichi provenienti da tale manufatto sono scaricati in modo disgiunto rispetto alle acque reflue depurate), dissabbiatura, sedimentatore, percolatore, pozzetto di campionamento avente potenzialità totale di 50 abitanti equivalenti (A.E.) a servizio di un agglomerato urbano di 50 A.E. con una portata media dello scarico di 20 mc/g e nelle cui reti fognarie, di tipo miste, non sono scaricate acque reflue industriali;

- la SMAT S.p.A., nel Disciplinare previsionale di Gestione Speciale redatto ai sensi del DPGR n. 17/R/2008 e trasmesso con la nota datata 26/10/2012, Prot. 74897 (Ns. Prot. 13969 del 24/01/2012), ha ritenuto di individuare interventi di manutenzione programmata sul comparto ossidativo che danno origine a periodi di gestione speciale durante i quali non si garantisce il rispetto dei limiti allo scarico, ma specificando altresì che in tali periodi lo scarico rientrerà nei limiti per gli scarichi in fognatura (All. 1 L.R. 13/90);

- la SMAT S.p.A., in allegato all'istanza, ha inviato il referto di un'analisi delle acque reflue scaricate da cui si evince il rispetto dei relativi limiti di legge;
- dagli atti risulta una relazione trasmessa dalla SMAT S.p.A. in cui si dichiara che il corpo recettore (Rio Bioina) ha periodi di portata nulla per meno di 120 giorni all'anno;
- con la citata D.D. n. 142-8911 del 04/03/2013 è stato autorizzato anche lo scarico dell'impianto di depurazione n. 2 Località Piana recapitante in Rio delle Quaglie, anch'esso ricompreso nell'istanza di A.U.A. pervenuta il 31/10/2017 (Ns. Prot. 130799), ma la scrivente Amministrazione ha ritenuto opportuno inserire nella presente A.U.A. unicamente l'infrastruttura a monte del punto n. 1, pertanto il punto n. 2 sarà oggetto di specifico provvedimento.

A.2 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.G.P. n. 1325-44941 del 07/12/2010 con la quale si determina la tariffa relativa ai procedimenti amministrativi relativi agli scarichi idrici;
 - l'importo totale della suddetta tariffa ammonta a Euro 75,00;
 - la SMAT S.p.A. ha provveduto al pagamento della somma pari a Euro 75,00;
- D.C.P. n. 146279 dell'11/02/2003 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico (D.Lgs. 152/99 e s.m.i.)";
- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;
- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione, ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 21/01/1994 n. 61 recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
- Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con D.C.R. del 13/03/2007, n. 117-10731;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po.

A.3 SCARICO AUTORIZZATO CON IL PRESENTE ATTO

Scarico finale n. 1 Località Bioina nel Comune di Pecco, (individuato con il n. 1 - Pos. 004747, nel catasto scarichi di questa Amministrazione) indicato sulla cartografia allegata costituente parte integrante e sostanziale del presente (allegato A/1), costituito da acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione a servizio di agglomerato con numero di abitanti equivalenti (A.E.) inferiore ai 2.000 e recapitante in acque superficiali (**Rio Bioina**).

A.4 PRESCRIZIONI

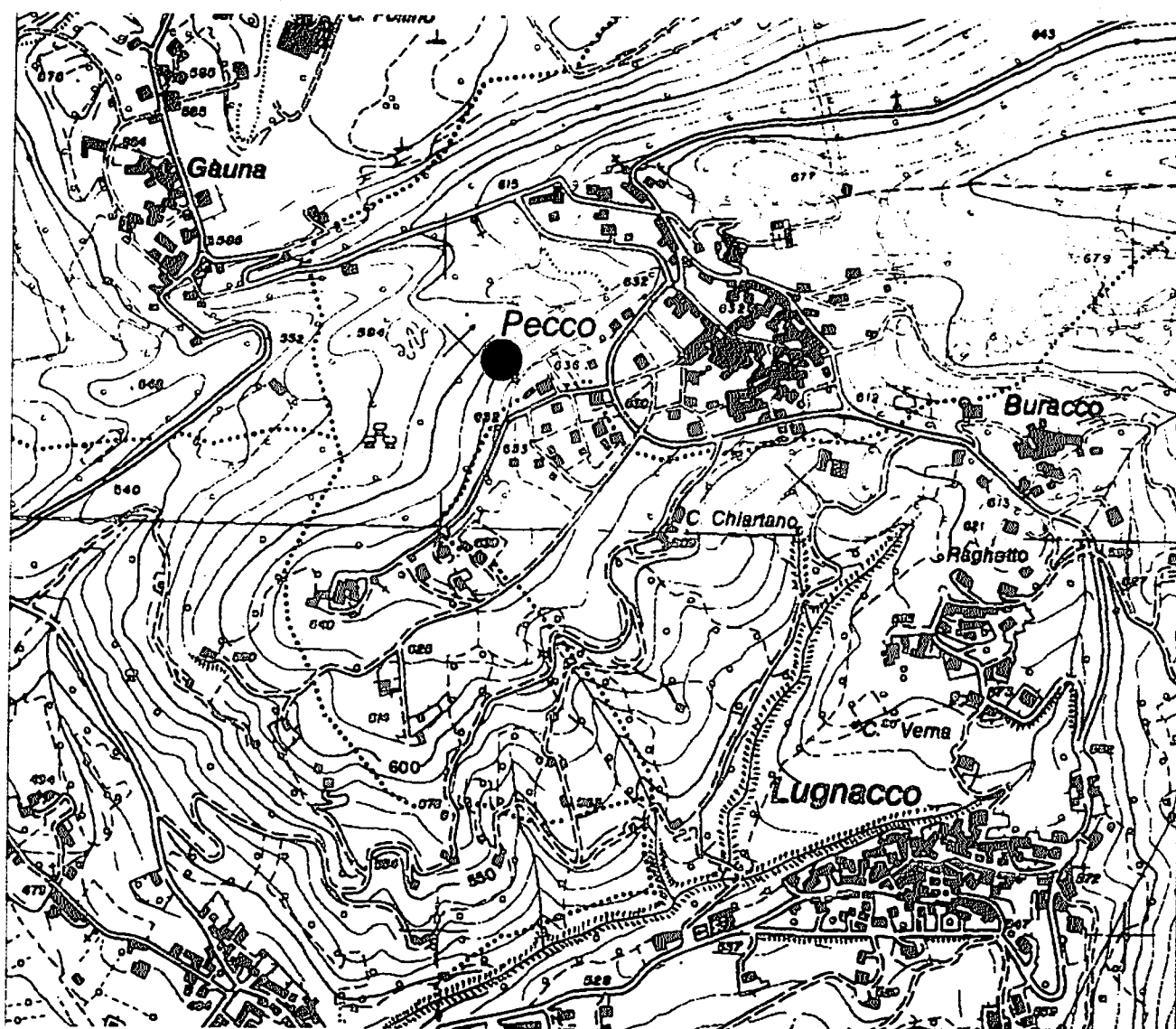
1. **il rispetto dei limiti allo scarico finale previsti dall'allegato 1 coordinato con la tabella 2.IV dell'allegato 2 della L.R. 13/90**, ovvero nel rispetto delle modalità, delle tempistiche e dei limiti indicati dalla normativa vigente ed a quanto verrà indicato dalla Regione ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
2. **il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo SUAP di Cuorgnè**, pervenuta a questa Amministrazione in data 31/10/2017 (Prot. n. 130799), nonché di tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
3. **il divieto di diluizione dello scarico finale del depuratore per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo**;
4. **di effettuare, con periodicità almeno annuale, analisi complete dello scarico del depuratore conservandone i referti analitici a disposizione dell'Autorità di Controllo**;
5. **di garantire l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo, nei punti assunti per la misurazione, mettendo in sicurezza l'accesso e garantendo la possibilità di campionare il refluo in uscita dall'impianto, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti assunti per i campionamenti, sia in caso di pozzetto d'ispezione, sia in caso di stramazzo**;
6. **di rispettare quanto indicato nel disciplinare previsionale di gestione speciale trasmesso dal gestore ai sensi del DPGR n. 17/R/2008 durante i periodi di gestione speciale in esso previsti, con l'obbligo di inviare alla Città metropolitana di Torino e all'ARPA una comunicazione che contenga l'indicazione dell'inizio e della durata dell'intervento nonché la data della ripresa della gestione ordinaria dell'impianto, i limiti previsti e le modalità operative di gestione per limitare l'impatto ambientale sul corpo recettore**;

7. di attuare interventi periodici di manutenzione in funzione delle esigenze tecniche dell'impianto per garantirne e migliorarne l'efficienza depurativa in funzione delle condizioni al contorno;
8. di inviare, in caso di modifica degli elementi di cui al precedente punto 2 e delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico autorizzato, quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013.

Si rammenta in ultimo che:

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs. n. 152/06;
- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione;
- dovrà essere rinnovata, qualora necessario, l'autorizzazione in linea idraulica da parte gestore del corpo recettore dello scarico oggetto del presente provvedimento;
- eventuali periodi di gestione provvisoria e di avviamento in conseguenza ad interventi sulle infrastrutture depurative esistenti sono regolamentati dal D.P.G.R. n. 17/R/2008;
- il presente è adottato ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ed esula pertanto dalla compatibilità di tipo idraulico dell'intervento per quanto concerne il corpo idrico recettore.

 Società Metropolitana Acque Torino	Comune di Pecco
	Localizzazione: Fraz. Bioina
	Tipo di impianto: Scarico Acque Trattate



Coordinate WGS84 geografiche $\varphi = 45^{\circ}27'05.260617''$ N $\lambda = 07^{\circ}46'19.468581''$ E	Sezione CTR Scala 1:10.000 114100	Coordinate Gauss-Boaga E= 1404010,182 N= 5033856,411 Q= 588,104
Note:		
Data rilievo: 25-06-2013		Scarico Acque Trattate n.: _____